



3082/M

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) dott.ssa Marilde Pezzullo | Presidente |
| 2) dott.ssa Ida D'Onofrio | Giudice |
| 3) dott. Luca Caputo | Giudice rel./est. |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IL CASO.it

nel procedimento R.G.N. 3146/2011 R.G. vertente

TRA

M. S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. A. D' e con questi elettivamente domiciliata in C., alla via T. n. , presso lo studio dell'avv. E. G.

RECLAMANTE

E

FALLIMENTO L. S.P.A., in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Finmano e con questi elettivamente domiciliata in C., alla via G. n. , presso lo studio dell'avv. L. C.

RECLAMATO

AVVERSO

L'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, depositata il 6.05.2011, resa nel procedimento r.g.n. 159/2011, con la quale era accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal fallimento

W

71

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20.09.2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Fallimento L. [REDACTED] s.p.a. chiedeva che venisse ordinato alla M. [REDACTED] s.r.l. in liquidazione la restituzione dell'azienda, costituita dal complesso di tipo industriale sito in M. [REDACTED] nella zona [REDACTED], concessa in affitto con contratto del 2.08.2005.

A supporto della domanda il Fallimento deduceva, quale *sumus boni iuris*, una serie di inadempimenti contrattuali posti in essere dalla affittuaria, ed in particolare il mancato pagamento di canoni per euro 1.653.321,98, nonché l'omesso pagamento della polizza assicurativa obbligatoria prevista all'atto della stipula di una transazione intervenuta tra le parti; quale *periculum in mora*, la perdita di avviamento commerciale dell'azienda derivante dalla considerevole riduzione della capacità produttiva.

La resistente si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Napoli pendendo già un giudizio di merito con il medesimo oggetto e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso deducendo, per quanto concerne il *sumus boni iuris*, di essere creditrice del Fallimento di somme maggiori rispetto a quelle richieste da quest'ultimo e, per quanto concerne il *periculum in mora*, che l'attività aziendale continuerebbe a svolgersi senza incidenza sulla capacità produttiva.

Con l'ordinanza impugnata era accolto il ricorso del Fallimento ed era ordinato alla M. [REDACTED] s.r.l. di restituire l'azienda.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente reclamo la M. [REDACTED] s.r.l. riproponendo i motivi alla base del ricorso.

LA DECISIONE

Sul provvedimento di sospensione dell'ordinanza cautelare

Preliminarmente si evidenzia che in sede di reclamo la reclamante ha chiesto la sospensione dell'ordinanza cautelare in quanto, successivamente al deposito del provvedimento cautelare, aveva presentato un'istanza di concordato preventivo, pendente innanzi al Tribunale ai fini della valutazione della sua ammissibilità, ed il cui accoglimento poteva essere pregiudicato dall'attuazione del provvedimento cautelare; inoltre, sempre secondo la reclamante, l'attuazione del provvedimento cautelare recherebbe pregiudizio all'azienda in termini di perdita di posti di lavoro e di arresto degli impianti.

Il Presidente della Prima Sezione, nel fissare l'udienza di comparizione per l'esame del reclamo innanzi al Collegio, ha così stabilito: "vista l'istanza di sospensione e ritenuto che l'esecuzione del provvedimento reclamato arrecherebbe grave danno alla M. [redacted], dispone sospendersi l'esecuzione del provvedimento reclamato sino alla pronuncia del collegio sul reclamo".

All'udienza del 19.07.2011 la difesa di parte reclamata ha eccepito l'irritualità della sospensione del provvedimento disposta *inaudita altera parte*, considerato il termine perentorio per la conferma dei provvedimenti di questo tipo resi nei procedimenti cautelari.

Il provvedimento di sospensione è legittimo.

Esso, infatti, è stato emesso nell'esercizio del potere espressamente previsto dall'art. 669 *terties* co. 6 c.p.c.; quanto alla sua pretesa inefficacia sopravvenuta per decorso dei termini, il Tribunale osserva che in questo caso, diversamente da quanto previsto dall'art. 669 *terties* co. 2 c.p.c. per il caso di provvedimento cautelare concesso *inaudita altera parte*, non è stabilito un termine entro il quale deve tenersi l'udienza di comparizione personale delle parti e decidere sulla conferma o meno del provvedimento reclamato.

La mancata previsione di un'efficacia limitata nel tempo del provvedimento adottato in sede di reclamo, del resto, trova la sua logica spiegazione nel fatto che in questo caso, a differenza che nell'ipotesi di cui all'art. 669 *terties* c.p.c., si è in una fase di impugnazione nella quale vi è già stata una precedente fase a contraddittorio pieno, con la conseguenza che non sussiste la medesima urgenza di assicurare il contraddittorio ai fini della conferma o meno del provvedimento che è, invece, presente nel caso di provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*; inoltre, il provvedimento di sospensione, nel paralizzare provvisoriamente l'efficacia dell'ordinanza cautelare reclamata, non fa altro che ripristinare la situazione giuridica e processuale antecedente all'accoglimento dell'istanza cautelare. E' evidente, pertanto, che la situazione non è assimilabile a quella in cui, presentato un ricorso cautelare, lo stesso viene accolto con decreto senza che si sia instaurato il contraddittorio tra le parti.

Sull'eccezione di incompetenza territoriale

Sempre in via preliminare, va esaminata la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla odierna reclamante.

Secondo la prospettazione di quest'ultima, infatti, nel caso di specie sussisterebbe la competenza ex art. 669 *quater* c.p.c. del Tribunale di Napoli, pendendo innanzi a quest'ultimo un giudizio di merito volto ad accertare l'effettivo ammontare dei canoni dovuti dall'affittuaria in relazione al medesimo contratto di affitto oggetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Secondo il provvedimento impugnato, invece, trovando la domanda il proprio presupposto in un contratto di affitto di azienda, non operano i normali criteri di competenza di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., bensì il criterio speciale di cui all'art. 21 c.p.c. che, in combinato disposto con l'art. 447 bis c.p.c., darebbe luogo alla competenza inderogabile del giudice ove è posta l'azienda, ovvero la sezione distaccata di M. [REDACTED] di questo Tribunale.

Nello specifico, il giudice del provvedimento reclamato ha ritenuto che, essendo palese l'incompetenza del giudice adito in ordine alla domanda di merito, deve escludersi la competenza dello stesso a pronunciarsi sulle richieste cautelari articolate durante il giudizio.

La reclamante ha contestato la soluzione seguita dal giudice del cautelare citando giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. n. 3473/99) e di merito di segno opposto che, sulla scorta del tenore letterale dell'art. 669 *quater* c.p.c., evidenzia come la competenza del giudice innanzi al quale pende la causa di merito sia esclusiva, e come tale renda irrilevante l'eccezione di incompetenza per il merito stesso. Ha poi dedotto che, contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento cautelare, nel caso di specie non è affatto palese l'incompetenza del giudice adito.

Di contrario avviso il reclamato, secondo il quale, avendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. ad oggetto un contratto di affitto di azienda e le relative patologie contrattuali, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 28 c.p.c. è competente il Tribunale di S. Maria C. V. sezione distaccata di M. [REDACTED] nella cui circoscrizione è posta l'azienda. In altri termini, secondo il reclamante, il ricorso cautelare non è stato proposto in corso di causa, ma è un ricorso *ante causam*, avente ad oggetto diverso dal giudizio di merito, ovvero avente ad oggetto l'inadempimento del contratto di affitto di azienda e la richiesta di restituzione dell'azienda medesima.

In realtà, la scansione cronologica degli eventi, ed in particolare di quelli processuali alla base dell'eccezione di incompetenza territoriale, mette in luce come il richiamo alla regola sulla competenza a conoscere dei procedimenti cautelari in corso di causa sia nel caso di specie fuorviante. Infatti, per poter parlare di un'istanza cautelare in corso di causa occorre che vi sia un giudizio di merito già pendente, ai sensi dei criteri generali che regolano la pendenza delle liti (art. 39 c.p.c.).

In realtà, la citazione introduttiva del giudizio che - secondo la prospettazione della reclamante costituirebbe il giudizio di merito - è stata notificata al Fallito L. [REDACTED] L. [REDACTED] il 21.03.2011; con essa la M. [REDACTED] conveniva in giudizio il Fallimento L. [REDACTED] L. [REDACTED] s.p.a. innanzi al Tribunale di Napoli per rendere il conto in ordine ai canoni di locazione scaduti - che

si assumeva non essere stati pagati - e per accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla M. [redacted]

Il ricorso cautelare, invece, risulta depositato il 15.03.2011, ovvero in un momento antecedente nel quale non era affatto pendente il giudizio di merito tra le parti; né rileva il fatto che il ricorso con il decreto sia stato notificato il 23.03.2011, atteso che, com'è noto, nei giudizi introdotti con ricorso la pendenza della lite sussiste al momento del relativo deposito (art. 39 co. 3 c.p.c.).

Ciò assorbe ogni valutazione relativa alla questione circa l'identità di oggetto tra giudizio cautelare e di merito ed in ordine alla competenza del giudice del merito a conoscere il cautelare.

Trattandosi di un procedimento cautelare introdotto *ante causam* e non in corso di causa, occorre, quindi, far riferimento ai criteri generali relativi all'individuazione del giudice competente a conoscere il merito (art. 669 *ter* c.p.c.).

Nel caso di specie, pertanto, poiché il giudizio di merito ha ad oggetto pretesi inadempimenti posti in essere nell'esecuzione di un contratto di affitto di azienda, non vi è dubbio che la competenza territoriale sia regolata dall'art. 21 c.p.c. che individua il giudice territorialmente competente in quello del luogo ove è posta l'azienda; pertanto, poiché l'azienda oggetto del contratto di affitto è sita in M. [redacted], la competenza territoriale spetta al giudice del provvedimento reclamato.

Alla luce di ciò l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa della reclamante dev'essere rigettata per essere competente il Tribunale adito in sede cautelare.

Sui rapporti tra domanda cautelare e concordato preventivo

Sempre in via preliminare, va esaminata la questione relativa all'ammissibilità o meno della procedura cautelare alla luce del fatto che la resistente odierna reclamata è stata ammessa al concordato preventivo.

In sintesi, occorre stabilire se, in seguito all'ammissione della M. [redacted] al concordato preventivo, la domanda cautelare nei confronti di quest'ultima sia ammissibile considerato il tenore letterale dell'art. 168 L.f., secondo cui: *"nella data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore"*.

In ordine a tale aspetto il reclamato ha evidenziato, in primo luogo, che la procedura cautelare è stata iniziata prima dell'apertura del concordato; in secondo luogo, che la limitazione prevista dall'art. 168 l.f. non opera in casi come quello di specie in cui il creditore agisca non per

il recupero di beni e crediti dell'imprenditore ammesso al concordato, ma per il recupero di beni di terzi, ovvero in questo caso di un bene proprio, ossia l'azienda oggetto di affitto; infine, che la previsione di cui all'art. 168 l.f. è limitata alle azioni esecutive e come tale non opera con riferimento alle azioni cautelari.

Anche con riferimento a tale questione il dato cronologico appare dirimente: infatti, le domande di ammissione al concordato preventivo sono datate, rispettivamente, 5.05.2011 e 15.06.2011 e, quindi, sono successive rispetto alla presentazione del ricorso cautelare, avvenuta il 15.03.2011; da ciò deriva che non opera nel caso di specie la limitazione prevista dall'art. 168 l.f., che fa riferimento alle azioni intraprese successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, con la conseguenza che il ricorso cautelare è certamente ammissibile.

Sull'ammissibilità del rimedio atipico ex art. 700 c.p.c.

Infine, sempre con riferimento alle questioni da esaminare in via preliminare, non vi è dubbio che nel caso di specie sia ammissibile il ricorso allo strumento atipico e d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., atteso che, da un lato, trattandosi di contratto di affitto di d'azienda, non risultano esperibili i rimedi accelerati e semplificati di cui all'art. 658 c.p.c. e seguenti e, dall'altro, lo strumento tipico del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. non appare idoneo a realizzare le esigenze manifestate dal reclamato, che non attengono tanto e solo al profilo della conservazione e della gestione momentanea ed ordinaria del bene azienda, quanto piuttosto ai profili del rilancio di un'attività aziendale sostanzialmente ferma e del recupero di rapporti contrattuali che intorno alla stessa ruotano, eventualmente mediante la stipulazione di un nuovo contratto di affitto di azienda con soggetti diversi. In altri termini, il rimedio del rilascio dell'azienda ottenuto ex art. 700 c.p.c. appare quello maggiormente funzionale ad assicurare che l'azienda concesso in affitto riprenda la sua piena funzionalità ed operatività, piena funzionalità ed operatività che non sarebbe assicurata da un provvedimento di sequestro giudiziario che, tendenzialmente, è emesso in un'ottica conservativa del bene, ovvero soprattutto nell'ottica di impedire deterioramenti, alterazioni o sottrazioni del bene.

Sul merito

Nel merito il reclamo va rigettato.

Ritiene il Tribunale che nel caso specifico, sulla base di una valutazione allo stato degli atti quale è quella richiesta in sede cautelare, ricorra il requisito del *fumus boni iuris*. Infatti, in sede cautelare, il Fallimento odierno reclamato ha:

- provare il titolo in virtù del quale ha chiesto il pagamento dei corrispettivi e la restituzione dell'azienda, ovvero il contratto di affitto di d'azienda stipulato con la M. [redacted] in data 2.08.2005 (cfr. doc. 3 produzione parte reclamata);
- allegato la circostanza del grave inadempimento dell'affittuaria, ovvero, principalmente, il mancato pagamento di numerosi canoni di affitto, unitamente ad alcuni ulteriori inadempimenti, per così dire, collaterali (mancata stipula di polizze assicurative previste dagli accordi presi).

Ciò, conformemente all'insegnamento costante della Corte di Cassazione dopo la nota sentenza a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, è sufficiente, dovendo il creditore che agisce per la risoluzione del contratto (il risarcimento del danno o l'adempimento) limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale del proprio diritto) e ad allegare la circostanza dell'inadempimento gravando poi sull'altra parte l'onere di aver esattamente adempiuto.

In realtà, nel caso di specie, il Fallimento è andato anche al di là di quelli che erano gli oneri probatori su di esso gravanti, avendo fornito prova documentale:

- del fatto che corso del rapporto contrattuale sono sorte delle controversie tra le parti sfociate, dapprima nella proposizione di un'azione revocatoria del contratto di affitto, infine nella stipula di una transazione (datata 15.12.2008) nella quale la M. [redacted] si impegnavano al pagamento del canone annuo di euro 623.000.00, a smaltire a proprie spese entro quattro mesi le scorie depositate nei capannoni non compresi nel contratto di affitto di azienda ed a stipulare un contratto di assicurazione per il furto e l'incendio dell'azienda;

- del fatto che, anche a seguito di tale transazione, la M. [redacted] non ha proceduto ad onerare gli impegni assunti; significativa, in questo senso, la lettera del 16.03.2009 (cfr. doc. 9 parte reclamata-ricorrente) nella quale la M. [redacted] chiedeva al Fallimento di ottenere una dilazione di pagamento in ordine ai canoni di novembre e dicembre 2008 e da gennaio ad aprile 2009 con ciò riconoscendo sostanzialmente di non aver adempiuto all'obbligo di pagamento dei canoni anche dopo l'intervenuta stipula della transazione; analogamente è a dirsi per la lettera del 30.06.2009 nella quale, a conferma del fatto che i canoni di affitto continuavano a non essere pagati con regolarità, la M. [redacted] chiedeva al Fallimento di concedere una moratoria del pagamento dei canoni dal 01.11.2008 al 01.11.2009, spalmandoli in trenta mesi a decorrere dal 01.11.2011, nonché di rideterminare la misura del canone dovuto in quella inizialmente fissata dal contratto di affitto anteriormente alla transazione (cfr. doc. 15 parte

reclamata-ricorrente); così come è significativa la lettera del 2.04.2008 (doc. 34 produzione parte reclamata-ricorrente), nella quale viene rappresentata la circostanza della trattativa, intrapresa e praticamente conclusa, per il subaffitto ad un soggetto terzo del ramo d'azienda: in detta lettera, infatti, la M [redacted] riconoscendo ancora una volta la propria posizione debitoria nei confronti del Fallimento, affermava espressamente che per i *"debiti pregressi a carico della scrivente società e quelli occorrendi saranno disponibili ad un incontro al fine di discuterne in buona fede..."*.

Pertanto, indipendentemente dall'individuazione dell'esatto ammontare del credito vantato dal reclamato, non vi è dubbio che la M [redacted] appaia, sia pure alla luce di una cognizione sommaria quale è quella che caratterizza il giudizio cautelare, debitrice di numerosi canoni di affitto nei confronti del Fallimento.

Significativo, anche alla luce dei possibili riflessi in ordine alla sussistenza del requisito del *periculum in mora*, è anche il fatto che questa situazione di "affanno" della M [redacted] a far fronte agli impegni contrattuali assunti si è verificata più volte nel corso del rapporto di affitto, come si evince dai numerosi documenti in atti relativi alla corrispondenza intercorsa tra la società in parte innanzi richiamata.

A fronte di ciò gravava sulla M [redacted] l'onere di provare di aver estinto le obbligazioni nei confronti del Fallimento L [redacted] L [redacted].

Tale onere non è stato assolto dalla reclamante, la quale si è limitata ad eccepire la sussistenza di pretesi crediti vantati nei confronti del Fallimento L [redacted] L [redacted] e dedotti in compensazione. WW

Tuttavia, va evidenziato, da un lato, che i detti crediti non possono dirsi dimostrati, in quanto a supporto degli stessi sono state prodotte delle fatture e delle perizie giurate, ovvero atti di formazione unilaterale, come tali privi di significativo valore probatorio; dall'altro, è significativa la circostanza che i pretesi esborsi opposti in compensazione non siano stati eccepiti con puntualità nel corso del rapporto contrattuale e non emergano, quantomeno in termini specifici, nella cospicua corrispondenza tra le due società in parte innanzi richiamata; in altri termini, appare quanto meno poco verosimile che siano stati sostenuti dei costi non dovuti da parte dell'affittuaria e che di questi costi non si sia chiesta la ripetizione durante il corso del rapporto, né si siano menzionati nel corso delle numerose trattative intrattenute dalle parti e sfociati nella transazione del 15.12.2008.

In questo senso appare significativa la circostanza che gran parte di queste pretese spese sostenute sia stata richiesta al Fallimento soltanto nell'aprile del 2010 allorquando già i rapporti

tra le parti erano irrimediabilmente compromessi e le stesse trattavano la restituzione dell'azienda (cfr. doc. 7 bis produzione parte reclamante-resistente).

In altri termini, il fatto che il rimborso delle pretese spese dedotte in compensazione sia stato richiesto solo nell'ultima fase del rapporto tra le parti e non durante il suo svolgimento per così dire fisiologico è sintomatico della pretestuosità della domanda e del fatto che il preteso credito è stato, in qualche modo, eccetto al principale scopo di paralizzare le legittime pretese creditorie del Fallimento L. L.

Infine, non può omettersi di considerare che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti e più volte citato all'art. 6 prevedeva espressamente che: *"il parziale rettifica dell'art. 5 del contratto di affitto del 2.5.2008 le parti convengono che ogni incremento o miglioria che l'affittuario abbia già apportato, o dovesse in futuro apportare in pendenza dell'affitto, resterà al termine dello stesso a favore del locatore, senza l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere in denaro, o con qualsiasi altro mezzo di pagamento, alla M. s.p.a., gli eventuali incrementi di valore o il rimborso delle spese, e tanto in espresse deroghe degli artt. 2561 e 2562 c.c."*

Tale pattuizione è di contenuto ampio poiché fa riferimento non solo ad eventuali incrementi migliori, ma anche al rimborso delle spese, prevedendo che queste siano a carico della M. ed induce a ritenere, sia pure sempre nei limiti di una cognizione sommaria quale è quella possibile in questa sede, che gran parte dei pretesi costi che la M. afferma di aver sostenuto, anche nell'ipotesi in cui fossero provati, dovrebbero considerarsi gravanti, comunque, su quest'ultima e non sul Fallimento.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, ritiene il Tribunale che lo stesso sia ricorrente nel caso di specie.

Il quadro di inadempimenti innanzi descritto, infatti, evidenzia una sistematica incapacità della M. a far fronte ai propri impegni contrattuali, nonché la permanenza di uno stato di grave difficoltà economica che, inevitabilmente, è legato a doppio filo con la diminuzione della capacità produttiva dell'azienda in affitto.

Significativa in questo senso è proprio la circostanza del contratto di subaffitto stipulato dalla M. e non divenuto efficace per l'opposizione del Fallimento; tale tentativo di cedere a terzi la gestione dell'azienda è sintomatico, infatti, di una incapacità di continuare a gestire l'azienda nelle modalità e con le caratteristiche con le quali la stessa era stata gestita in precedenza. Anzi, proprio nel contratto di affitto, ai punti D ed E, la scelta della M. di procedere al subaffitto viene motivata sulla base del *"significativo calo della produzione"*, calo che finisce con l'incidere anche sulle previsioni contrattuali relative al canone che, infatti, viene

fissato, in misura inferiore rispetto a quella fissata con il Fallimento, tenendo "conto dell'attuale produzione dello stabilimento (significativamente ridotta di trenta per cento circa della propria capacità produttiva)".

Quanto alla circostanza, dedotta dalla reclamante, secondo cui la restituzione al Fallimento non garantirebbe la continuazione dell'impresa, stante la finalità liquidativa della procedura fallimentare, la stessa non appare dirimente in quanto l'interesse del Fallimento appare soprattutto quello di assicurare il mantenimento dell'attività produttiva, eventualmente anche mediante la stipula di un nuovo contratto di affitto con soggetti diversi, ovvero di arrestare il processo di depauperamento dell'azienda, interesse che le condizioni attuali della M. [redacted] non sembra poter assicurare.

Alla luce di ciò il reclamo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese in atti, sono liquidate d'ufficio, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.

Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dal reclamato, la stessa deve essere rigettata per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla reclamante, anche alla luce delle questioni processuali innanzi esaminate in tema di individuazione del giudice competente e di rapporti tra concordato preventivo e azioni cautelari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo r.g.n. 3146/2011, così provvede:

1. rigetta il reclamo;
2. condanna la M. [redacted] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.r., al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.180,00, di cui euro 450,00 per diritti, euro 700,00 per onorari e la restante parte per spese vive, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali del 12,5% su diritti ed onorari.

Si comunichi.

Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di Consiglio del 20.09.2011.

Il giudice relatore/estensore

giudice Luca Caputo

Depositato in cancelleria
oggi 20 OTT 2011
IL CANCELLIERE

Il Presidente

dott.ssa Mariella Pezzullo